

IIL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ALL'ANAC NON HA NATURA PERENTORIA

[TAR Lazio, sez. I-quater, 10.10.2023 n. 14946](#)

Massime (segue testo)

<< 19.2. A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, per consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, il termine previsto dall'art. 11 del Regolamento per la gestione del Casellario informatico (unica disposizione che viene in rilievo nella vicenda odierna, alla quale resta estranea la disposizione di cui all'art. 10 del Regolamento sanzioni, che non si applica alle annotazioni "pubblicità notizia") non ha carattere perentorio.

Ancora di recente, infatti, questo Tar ha avuto modo di evidenziare che il breve termine di cui al predetto art. 11 (ai sensi del quale *«le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l'esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all'Autorità tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall'accertamento delle stesse»*) ha natura acceleratoria e ordinatoria (v. *ex multis* Tar Lazio, I-quater, 17 luglio 2023, n. 12061, 5 ottobre 2022 n. 12637 e 9 marzo 2023, n. 3945, nonché Tar Lazio, I, 19 luglio 2021, n. 8590), atteso che:

- deve escludersi il carattere sanzionatorio del provvedimento (e del procedimento) ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Tar Lazio, I-quater, n. 12061/2023);
- la natura perentoria di tale termine non può essere ricavata in via interpretativa, avuto riguardo al fatto che il tenore letterale della disposizione rende evidente che lo stesso è stato posto da ANAC al solo fine di individuare un termine entro cui la condotta delle stazioni appaltanti diventa sanzionabile ai sensi dell'art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Tar Lazio, I-quater, nn. 12061/2023 e 12637/2022).

19.3. Da ciò l'infondatezza delle censure spiegate nel primo motivo di ricorso>>

N. 14946/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13973/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13973 del 2022, proposto da Società Brc s.p.a. Recupero Edilizio e Restauro Conservativo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso V. Emanuele II n. 154/3de;

contro

Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Genova, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli e Luca Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso dall'ANAC in data 20 settembre 2022, prot.n. 74676, a conclusione del procedimento n. 1711/2022/ra di inserimento dell'annotazione nel Casellario Informativo, ai sensi dell'art. 213 comma 10 del d.lgs. 50/2016;
- del provvedimento emesso dall'ANAC in data 13 aprile 2022, recante comunicazione di avvio del procedimento n. 1711/2022/ra finalizzato all'eventuale inserimento di una annotazione nel Casellario Informativo, ai sensi dell'art. 213 comma 10 del d.lgs. 50/2016;
- di ogni altro provvedimento, documento e/o atto presupposto, conseguente, annesso e/o connesso ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione e del Comune di Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con determina del 3 febbraio 2022 – esecutiva in data 8 febbraio 2022 e comunicata all'o.e. interessato in data 10 febbraio 2022 – la stazione appaltante Comune di Genova ha disposto la risoluzione in danno per grave inadempimento (ex art. 108, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 e degli art. 5 e 13 del contratto d'appalto) del contratto d'appalto del 16 dicembre 2020, rep. n. 68617, relativo alla *“Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile sito in Genova, Vico Teatro Nazionale, civico 1”*, stipulato con il rti B.R.C. s.p.a. (capogruppo)/Agnese costituzioni s.r.l. (mandante).

A sostegno della propria decisione, il Comune ha evidenziato, in primo luogo, che *«l'appaltatore ha proposto un programma esecutivo che si è subito rivelato inaffidabile e inattendibile, considerato che la gru, il cui montaggio era previsto ... tra le attività iniziali, è tutt'ora assente e, mesi dopo la consegna dei lavori, non ha neppure completato le opere di cantierizzazione»*.

Sotto altro profilo, la stazione appaltante ha poi sottolineato che, in data 7 settembre 2021, l'operatore economico aveva disposto una *«ingiustificata autosospensione dei lavori»*, specificando che la stessa *«rappresenta il più grave inadempimento contrattuale, in quanto pregiudica in modo irrecuperabile il rispetto dei tempi di esecuzione»*. Inoltre, l'amministrazione ha specificato che né il ritardo né la sospensione dei cantieri erano giustificabili per stato di necessità, caso fortuito o forza maggiore ma dipendevano esclusivamente da fatti *«addebitabili all'appaltatore, al suo approccio e alle sue decisioni organizzative, in parte mutate rispetto all'offerta tecnica presentate in sede di gara»*. Infine, l'ente locale ha rilevato anche una *«non rispondenza [di alcuni] dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera in misura tale da pregiudicare la funzione dell'opera»*.

2. Con nota 9 marzo 2022, prot. n. 91910, acquisita al protocollo dell'ANAC in pari data al n. 17442, il Comune di Genova ha segnalato all'Autorità di aver disposto la suddetta risoluzione.

3. Con nota del 13 aprile 2022, l'Autorità ha quindi comunicato a B.R.C. s.p.a. l'avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ex art. 213, comma 10, c.p.a.

4. In data 13 maggio 2023, la società B.R.C. s.p.a. ha svolto le proprie osservazioni difensive e ha lamentato l'illegittimità della risoluzione, evidenziando – in sostanza – che *«il mancato rispetto delle tempistiche previste da contratto [era] dipeso esclusivamente dalla mancanza delle necessarie autorizzazioni e relazioni da parte degli enti preposti (autorizzazioni e relazioni che avrebbero dovuto essere già allegate al progetto definitivo realizzato a cura del*

Comune) e non certo dall'ATI» e che «la sospensione dei lavori era giustificata dal fatto che il Comune di Genova non aveva pagato al RTI quanto dovuto a titolo di anticipazione ex art. 35, comma 18, d.lgs. n. 50/2016».

Inoltre, con le stesse note l'operatore economico ha informato l'Autorità di aver già instaurato un procedimento per ATP innanzi al Tribunale di Genova, con r.g. n. 1709/2022, e di essere in procinto di instaurare innanzi al medesimo Tribunale il giudizio di merito di contestazione della risoluzione contrattuale e di richiesta di risarcimento danni al Comune di Genova, riservandosi di comunicare con separata nota il relativo numero di iscrizione al ruolo generale.

5. Con provvedimento 20 settembre 2022, n. 74676 l'Autorità resistente – ritenuta utile e non manifestamente infondata la notizia segnalata – ha disposto l'annotazione nel casellario informatico ex art. 213, c. 10, d.lgs. n. 50/2016 della notizia relativa alla risoluzione disposta dal Comune di Genova nei confronti di B.R.C. s.p.a. «a causa del ritardo accumulato dall'appaltatore in fase di avvio dei lavori e dalle gravi inadempienze contrattuali», precisando nel corpo dell'annotazione che «B.R.C. ha instaurato innanzi il Tribunale di Genova r.g. n. 1709/2022 un procedimento per accertamento tecnico preventivo per contestare l'ingiusta risoluzione e stabilire le prestazioni e le attività effettuate» e che inoltre la stessa «B.R.C. è in procinto di instaurare innanzi al Tribunale di Genova il giudizio di merito di contestazione della risoluzione e di richiesta di risarcimento danni al Comune».

A riprova dell'utilità e della non manifesta infondatezza della notizia, l'Autorità ha rilevato che «la risoluzione in danno è avvenuta a seguito del sostanzioso ritardo di n. 103 giorni ... che ha comportato il superamento del 10% dell'importo contrattuale della penale effettivamente applicata pari a € 100.728,61, nonché per l'arbitraria autosospensione dei lavori da parte dell'appaltatore il quale non disconosce l'effettivo ritardo anche se attribuisce le colpe alla s.a.» e ha sottolineato di ritenere «attendibili gli elementi di fatto descritti nel provvedimento di risoluzione contrattuale con particolare riguardo alle motivazioni riferibili all'organizzazione

interna dell'o.e. ... (l'appaltatore ha proposto un programma esecutivo che si è rivelato subito inaffidabile e inattendibile ...) [e al]la manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori».

6. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la BRC ha impugnato la predetta delibera, chiedendone l'annullamento – e, in via cautelare, la sospensione – sulla base di due distinti motivi in diritto.

6.1. Con il primo motivo di ricorso ha lamentato l'illegittimità della decisione gravata per «*violazione dei termini di avvio del procedimento*», osservando, in sintesi, che il Comune di Genova aveva trasmesso la propria segnalazione all'ANAC in data 9 marzo 2022, ovvero oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 11 del «*Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50*», e dall'art. 10 del «*Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50*».

6.2. Con il secondo motivo ha contestato il provvedimento impugnato per «*violazione di legge e eccesso di potere*», evidenziando – in sostanza – che l'Autorità aveva fondato le proprie conclusioni esclusivamente sulla prospettazione del Comune di Genova e non aveva adeguatamente considerato (né espressamente indicato nell'atto gravato) le deduzioni difensive della società ricorrente e lamentando, in conclusione, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, la carenza dei presupposti per l'adozione di quest'ultimo e l'incompletezza dell'annotazione.

7. Con memoria del 2 dicembre 2022, l'ANAC si è costituita in giudizio e ha insistito per l'infondatezza del ricorso.

Segnatamente, in relazione al primo motivo di gravame, l'Autorità ha evidenziato che «*appare evidente che il termine [previsto dall'art. 11 del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico”] abbia una mera valenza acceleratoria e che dal suo superamento non possa conseguire alcuna archiviazione per improcedibilità né tantomeno alcuna decadenza*

dell'azione amministrativa e dei poteri attribuiti alla sfera di competenza dell'ANAC (salva l'ipotesi in cui la risalenza nel tempo renda del tutto inconferente la notizia segnalata)».

In relazione al secondo motivo di ricorso, l'Autorità ha evidenziato di aver operato correttamente, sottolineando di aver attentamente vagliato le memorie difensive della ricorrente (non ritenendole tuttavia utili a dimostrare la manifesta infondatezza della notizia, né tantomeno l'inutilità della stessa) e rimarcando di aver dato atto nel corpo dell'annotazione dei procedimenti giudiziari instaurati e annunciati dall'o.e. per contestare la risoluzione.

8. Con memoria del 6 dicembre 2022, il Comune di Genova ha sostenuto la piena correttezza del proprio operato e ha insistito per il rigetto della domanda cautelare, sottolineando – tra l'altro – di aver *«trasmesso il provvedimento oggetto di segnalazione entro 30 giorni dall'8 febbraio 2022, vale a dire dal giorno in cui è stato apposto il visto da parte dell'ufficio di ragioneria ai sensi dell'art. 147-bis TUEL sulla determina dirigenziale, unica data rilevante ai fini dell'esplicazione di effetti esterni da parte della stessa».*

9. Con ordinanza Tar Lazio, I-quater, 13 dicembre 2022, n. 7622, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

10. Tale pronuncia cautelare è stata impugnata da parte ricorrente con ricorso iscritto innanzi al giudice d'appello al r.g. n. 1350/2023

11. Con ordinanza Consiglio di Stato, V, 24 marzo 2023, n. 1156, il giudice d'appello ha riformato la pronuncia cautelare resa da questo Tar e – ritenuta esclusivamente la sussistenza di un apprezzabile *periculum in mora* – ha sospeso la decisione adottata dall'Autorità, rinviando alla sede di merito ogni valutazione sulla fondatezza delle censure avanzate dalla ricorrente.

12. Con memoria del 9 maggio 2023, la ricorrente si è costituita in giudizio con un nuovo difensore, in sostituzione dei precedenti (che in data 12 aprile 2023 avevano depositato dichiarazione di rinuncia al mandato).

13. Con memoria del 31 maggio 2023, il Comune di Genova ha insistito per il rigetto del ricorso, notando che il Tribunale civile di Genova, nel procedimento instaurato da B.R.C. avverso il provvedimento di risoluzione (r.g. n. 8720/2022), con ordinanza del 13 gennaio 2023 aveva rigettato l'istanza cautelare proposta dall'o.e. osservando espressamente che *«il ritardo nell'intrapresa dei lavori e della loro realizzazione è sussistito e che dalla documentazione prodotta in atto di citazione dal ricorrente, non si riscontrano sufficienti elementi atti a comprovare che BRC abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni così come previste dal contratto di appalto»* e che analoghe valutazioni (sul fatto che la società non avesse adeguatamente provato il corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto) erano state enunciate nell'ordinanza Tar Liguria, I, 30 gennaio 2023, n. 17.

14. Con memoria del 2 giugno 2023, la società ricorrente ha insistito nelle proprie domande, soffermandosi diffusamente sulla propria affidabilità e sull'illegittimità del provvedimento di risoluzione.

15. Con repliche del 9 giugno 2023, l'ente locale ha insistito nei propri argomenti difensivi, rilevando che *«le alluvionali argomentazioni spese dall'impresa nel presente giudizio ... per mettere in discussione la qualificazione della propria condotta in termini di "inadempimento grave", possono pertanto trovare sede unicamente nel procedimento dinanzi al giudice civile, nell'ambito del quale, peraltro, sono state già recisamente confutate dal Comune»*.

16. Con memoria di replica depositata in pari data, B.R.C. ha replicato alle deduzioni del Comune, notando – in particolare – che l'ordinanza cautelare pronunciata dal Tribunale di Genova non si era in alcun modo pronunciata sulla legittimità della risoluzione disposta dal Comune di Genova e aveva invece affermato che *«la responsabilità da ritardo, nonché l'accertamento dei reciproci inadempimenti dedotti e la determinazione di quale sia l'inadempimento prevalente sfuggono al vaglio di tale fase; tali valutazioni, postulano, infatti, un approfondito esame, fattuale e giuridico, che si svolgerà nel merito»*.

17. All'udienza pubblica del 20 giugno 2023, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

18. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.

19. Non è fondato, in primo luogo, il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente ha lamentato la presunta tardività con cui la stazione appaltante ha trasmesso la propria segnalazione all'ANAC, sostenendo la natura perentoria del termine di cui all'art. 11 del Regolamento per la gestione del Casellario informatico.

19.1. A tal proposito, infatti, va innanzitutto sottolineato che la doglianza della ricorrente muove dal presupposto (come si dirà, errato) che il termine di trenta giorni previsto dalla predetta disposizione decorra nel caso di specie dal 3 febbraio 2022 (cfr. ricorso, pag. 15).

Tale prospettazione non può essere condivisa.

E, infatti, così come notato dalla stazione appaltante nelle proprie memorie, deve evidenziarsi che la determinazione 2022-204.0.0.5 è sì stata adottata in data 3 febbraio 2022, ma è poi stata successivamente trasmessa all'ufficio di ragioneria ai fini dell'acquisizione del visto di regolarità contabile ex artt. 147-bis TUEL e 6, comma 3, del Regolamento di Contabilità del Comune di Genova.

È poi provato in atti che tale visto – così come chiaramente evincibile dalla lettera della determinazione 2022-204.0.0.5 – è stato rilasciato in data 8 febbraio 2022 (data in cui – appunto – il provvedimento è divenuto esecutivo, cfr. doc. 43, allegato al ricorso, pagg. 1 e 12) e che la determinazione di risoluzione è stata notificata a parte ricorrente in data 10 febbraio 2022.

In ragione di quanto sopra – tenuto conto del fatto che il visto di regolarità contabile è requisito di esecutività dell'atto amministrativo, ossia della sua efficacia giuridica, e considerata la natura recettizia del provvedimento di risoluzione – è evidente che il termine di cui all'art. 11 del Regolamento per la gestione del Casellario informatico (che, peraltro, come si ricorderà *infra*, non può essere

ritenuto di carattere perentorio) non potesse decorrere dal 3 febbraio 2022. È chiaro, infatti, che la segnalazione ad ANAC di una risoluzione del contratto presuppone che la risoluzione del contratto sia già efficacemente intervenuta (circostanza che, nel caso di specie, non si era verificata alla data del 3 febbraio 2022).

19.2. A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, per consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, il termine previsto dall'art. 11 del Regolamento per la gestione del Casellario informatico (unica disposizione che viene in rilievo nella vicenda odierna, alla quale resta estranea la disposizione di cui all'art. 10 del Regolamento sanzioni, che non si applica alle annotazioni "pubblicità notizia") non ha carattere perentorio.

Ancora di recente, infatti, questo Tar ha avuto modo di evidenziare che il breve termine di cui al predetto art. 11 (ai sensi del quale «*le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l'esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all'Autorità tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall'accertamento delle stesse*») ha natura acceleratoria e ordinatoria (v. *ex multis* Tar Lazio, I-*quater*, 17 luglio 2023, n. 12061, 5 ottobre 2022 n. 12637 e 9 marzo 2023, n. 3945, nonché Tar Lazio, I, 19 luglio 2021, n. 8590), atteso che:

- deve escludersi il carattere sanzionatorio del provvedimento (e del procedimento) ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Tar Lazio, I-*quater*, n. 12061/2023);
- la natura perentoria di tale termine non può essere ricavata in via interpretativa, avuto riguardo al fatto che il tenore letterale della disposizione rende evidente che lo stesso è stato posto da ANAC al solo fine di individuare un termine entro cui la condotta delle stazioni appaltanti diventa sanzionabile ai sensi dell'art. 213, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Tar Lazio, I-*quater*, nn. 12061/2023 e 12637/2022).

19.3. Da ciò l'infondatezza delle censure spiegate nel primo motivo di ricorso.

20. Parimenti non è fondato il secondo motivo di gravame, con cui parte ricorrente ha lamentato la mancata considerazione delle proprie deduzioni difensive da parte di ANAC, contestando, per un verso, la carenza dei presupposti per l'annotazione e, per altro verso, il difetto di motivazione della decisione gravata e l'incompletezza dell'annotazione.

20.1. A tal proposito, il Collegio ritiene innanzitutto opportuno ricordare che:

- è noto che ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l'ANAC «gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80» e stabilisce «le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84»;

- è altresì noto che l'art. 8, c. 2, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico” adottato dall'Autorità ha poi specificato che la sezione B del casellario contiene, tra l'altro, a) «le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto o di concessione e di revoca dell'aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità dell'operatore economico», nonché b) «le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali».

- la giurisprudenza ha da tempo chiarito che *«in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098)»* e che *«la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (Tar Lazio, I, 11 giugno 2019 n. 7595)»* (Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107);

- è stato inoltre evidenziato che l’Autorità è tenuta *«a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti ... sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione»* (Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318);

- è stato notato che un siffatto obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito solo nelle ipotesi in cui vengono in considerazione *«fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione»* (cfr. ancora Tar Lazio, I, n. 4107/2021 e più di recente Tar Lazio, I-quater, 13 maggio 2022, n. 6032);

- è stato inoltre ricordato che *«nell’esercizio del potere di annotazione l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (cfr. Tar Lazio, I, 23 marzo 2021, n. 3535), oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che – com’è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione (cfr. Tar Lazio, I, 31 dicembre 2020, n. 14186)»* (cfr. ancora Tar Lazio, I-quater, n. 6032/2022);

- questo Tribunale ha più volte sottolineato che, nell'esercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all'Autorità «un onere di completezza espositiva» e che quest'ultima «nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, [è] tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell'annotazione» (cfr. ex multis Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098), specificando però che il dovere di ANAC è solo quello di dare «sinteticamente conto ... della diversa ricostruzione dei fatti» (Tar Lazio, I-*quater*, 24 ottobre 2022, n. 13626), ovvero quello di dare conto in sede di annotazione del contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa (cfr. Tar Lazio, I-*quater*, 6 marzo 2023, n. 3742 nonché Tar Lazio, I, 2 novembre 2021, n. 11137 e 31 dicembre 2020, n. 14186).

20.2. Ciò chiarito in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, deve osservarsi quanto segue a sostegno dell'infondatezza di tutte le censure svolte (espressamente e implicitamente) dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso.

20.2.1. In primo luogo, il Collegio ritiene che non possa dubitarsi dell'utilità della notizia annotata in quanto la stessa riguarda una risoluzione contrattuale per grave inadempimento che – come sottolineato da ANAC – è stata disposta «a seguito del sostanzioso ritardo di n. 103 giorni ... che ha comportato il superamento del 10% dell'importo contrattuale della penale effettivamente applicata pari a € 100.728,61, nonché per l'arbitraria autosospensione dei lavori da parte dell'appaltatore il quale non disconosce l'effettivo ritardo anche se attribuisce le colpe alla s.a.».

20.2.2. In secondo luogo, il Collegio ritiene che la non manifesta infondatezza della notizia (e l'irrilevanza delle deduzioni offerte in tal senso in sede procedimentale da parte ricorrente) sia confermata dal tenore letterale dell'ordinanza resa dal Tribunale in data 13 gennaio 2023 (nell'ambito del giudizio avverso la risoluzione iscritto al r.g. n. 8720/2022) con cui il giudice competente, nel rigettare la richiesta

di misure cautelari avanzata dalla ricorrente, ha osservato che *«il ritardo nell'intrapresa dei lavori e della loro realizzazione è sussistito e che dalla documentazione prodotta in atto di citazione dal ricorrente, non si riscontrano sufficienti elementi atti a comprovare che BRC abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni così come previste dal contratto di appalto»*.

Se, infatti, è vero che – per quanto a conoscenza di questo Collegio – la vicenda della risoluzione risulta essere ancora *sub iudice* (e che quindi non è escluso che il giudice ordinario, in sede di merito, possa ritenere fondato quanto affermato dalla ricorrente in ordine all'illegittimità della risoluzione), allo stesso tempo è chiaro che la pronuncia del Tribunale di Genova sull'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente consente, per il suo inequivoco tenore letterale, di escludere che i fatti che hanno dato origine all'annotazione siano manifestamente privi di fondamento (ovvero – in altri termini – consente di escludere una manifesta illegittimità del provvedimento di risoluzione).

20.2.3. Non sussiste – in ragione di quanto sopra – la lamentata sottovalutazione da parte di ANAC di quanto dedotto in sede procedimentale dalla società ricorrente, che non ha offerto elementi sufficienti per comprovare l'inutilità o la manifesta infondatezza della notizia.

20.2.4. L'annotazione disposta dall'Autorità non può inoltre ritenersi incompleta, avuto riguardo al fatto che la stessa dà compiutamente conto delle azioni che BRC aveva instaurato (e di quelle che era in procinto di instaurare) al fine di contestare il provvedimento di risoluzione e tenuto conto che questo Tribunale ha già avuto modo di notare che *«l'inserimento nell'annotazione di una stringata sintesi delle ragioni per cui l'operatore economico aveva contestato in sede procedimentale la risoluzione (che non poteva certo consistere nell'integrale riproposizione delle sue posizioni) è evidentemente molto meno efficace (per offrire alle stazioni appaltanti un'informazione completa e coerente con le finalità del casellario) di una specifica indicazione del contenzioso dichiaratamente instaurando avverso il provvedimento di risoluzione»* (Tar Lazio, I-quater, 6 marzo 2023, n. 3742).

Né può essere censurato in questa sede il fatto che l'annotazione indichi in maniera puntuale gli estremi del giudizio di ATP instaurato innanzi al Tribunale di Genova (r.g. n. 1709/022) mentre non contenga un puntuale riferimento estremi del giudizio proposto da BRC avverso la risoluzione (r.g. n. 8720/2022).

Non risulta agli atti, infatti, che la ricorrente abbia provveduto a inviare all'Autorità – né prima dell'adozione del provvedimento gravato, né successivamente al fine di chiedere un'integrazione dell'annotazione – alcuna specifica comunicazione recante gli estremi di tale giudizio.

20.3. Anche il secondo motivo di ricorso, quindi, è infondato e va rigettato, fermo il dovere dell'Autorità resistente (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la gestione del Casellario informatico, nonché della costante giurisprudenza amministrativa, cfr. Tar Lazio, *I-quater*, nn. 6032 e 13626 del 2022) di integrare – a fronte dell'eventuale proposizione di un'apposita documentata istanza da parte dell'operatore economico – l'annotazione con l'indicazione precisa degli estremi del giudizio instaurato da BRC avverso la risoluzione disposta dal Comune di Genova, nonché degli estremi delle altre eventuali azioni intraprese da BRC in relazione al contratto oggetto di risoluzione.

21. Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorso va rigettato.

22. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti delle altre parti costituite nella misura di € 1.000,00 cadauna, oltre spese generali e altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

Caterina Lauro, Referendario

L'ESTENSORE
Agatino Giuseppe Lanzafame

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO